

ORDINE DEI BIOLOGI

DELEGAZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA E DEL MOLISE

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI STUDIO (GdS)

ARTICOLO 1 - GENERALITÀ

1. Il funzionamento dei GdS è disciplinato dal presente Regolamento e da eventuali procedure interne emesse successivamente.
2. Il supporto operativo e le funzioni di segreteria dei GdS sono assicurate dal personale della Segreteria.
3. I GdS svolgono la propria attività con un livello appropriato di trasparenza, obiettività, responsabilità, riservatezza ed indipendenza.
4. I GdS non hanno potere deliberante.

ARTICOLO 2 - REFERENTE UNICO

1. Il Delegato, nomina il Referente del GdS, per la sua indubbia competenza in materia.
2. Il Referente a sua volta propone i Componenti del GdS.
3. I numero totale dei componenti non può essere inferiore a 2.
4. Il Referente fissa le date delle riunioni, formula l'ordine del giorno delle sedute e provvede a comunicarlo alla Segreteria per la prenotazione della sala e per la convocazione a mezzo PEC, presiede le sedute, regolando la discussione e ne dà comunicazione al Delegato.
5. Il Referente opera altresì per quanto necessario al funzionamento del GdS stesso.
6. Il Referente presenta semestralmente al Delegato, una relazione sull'attività svolta dal GdS. Tutte le eventuali spese devono essere autorizzate dal Delegato, rispettando il regolamento dei rimborsi.
7. Il Referente agisce su mandato diretto del Delegato dell'Ordine e decade a seguito delle dimissioni o per revoca del mandato da parte del Delegato.

ARTICOLO 3 - COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

1. I Componenti del GdS non possono delegare le proprie funzioni o rappresentanza.
2. Il mandato dei Componenti della GdS dura 2 anni ed è rinnovabile.
3. I Componenti del GdS decadono, inoltre, a seguito delle dimissioni o per revoca del mandato da parte del Delegato o in base all'articolo 4, comma 5, del presente regolamento, in caso di mancata presenza a 3 (tre) riunioni

ORDINE DEI BIOLOGI

DELEGAZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA E DEL MOLISE

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI STUDIO (GdS)

consecutive, senza giustificato motivo, il Componente del GdS si considera dimesso e si provvede alla sostituzione.

ARTICOLO 4 - RIUNIONI

1. Il GdS si riunisce almeno 3 volte l'anno e ogni qualvolta si verifica una necessità emergente.
2. Le riunioni del GdS sono convocate con un preavviso non inferiore a 10 giorni per posta elettronica certificata.
3. Le riunioni sono valide quando è assicurata la partecipazione della metà più uno dei componenti.
4. Il Referente, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, può convocare, esperti in possesso di particolari e pertinenti conoscenze scientifiche che possono contribuire all'espletamento delle funzioni del GdS, dandone comunicazione ai componenti del GdS e al Delegato.
5. In caso di mancata presenza a 3 (tre) riunioni consecutive, senza giustificato motivo, il Componente del GdS si considera dimesso e si provvede alla sostituzione.

ARTICOLO 5 - VERBALI

1. Per ogni riunione del GdS è redatto verbale la cui stesura può essere effettuata con l'ausilio di strumenti di registrazione.
2. Il verbale deve essere letto ed approvato al termine della riunione, oppure ratificato nella riunione successiva.

ARTICOLO 6 - PROCEDURE DI LAVORO E UTILIZZO DEI DOCUMENTI

1. Per ogni argomento in discussione viene predisposto un documento di lavoro.
2. I risultati e le conclusioni sono trascritte in una relazione che viene assunta agli atti.
3. I pareri e le valutazioni di natura tecnica sono validi quando sono assunti a maggioranza dei presenti.
4. I documenti del GdS sono disponibili per i componenti della stessa, ma non possono essere diffusi senza una specifica autorizzazione del Delegato. In caso di utilizzo di materiale prodotto dal GdS, i componenti del GdS e Referenti sono tenuti a citarne la fonte.

ORDINE DEI BIOLOGI

DELEGAZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA E DEL MOLISE

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI STUDIO (GdS)

ARTICOLO 7 - DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

1. Entro i primi due mesi dell'anno il GdS approva il piano annuale di attività tecnico-scientifiche tenendo conto delle priorità di intervento e dei relativi obiettivi individuati, coordinandoli con quelli indicati dal Delegato.
2. Il Referente propone al GdS una bozza di programma annuale.
3. Il programma annuale viene approvato dal GdS con apposita decisione.
4. Il Referente presenta una copia del programma approvato, al Delegato affinché lo assuma agli atti.
5. In caso di ulteriori non prevedibili esigenze che emergono nel corso dell'anno, il GdS può apportare integrazioni ed emendamenti al programma, dandone notizia per conoscenza al Delegato.

ARTICOLO 8 - GETTONI DI PRESENZA E SPESE

1. La partecipazione al GdS, in qualità di componente è a titolo gratuito.
2. Tutte le spese sostenute in nome e per conto del GdS, così come i rimborsi spese, dovranno essere approvate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 9 - RAPPORTI TRA COMMISSIONI

1. I Referenti unici di ogni GdS si riuniscono una volta l'anno per la presentazione dei propri programmi annuali, inoltre, per la definizione dei propri interventi durante eventuali lavori Congressuali o Convegni.

ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione del Delegato dell'ONB.

Napoli, 30 dicembre 2019

Il Presidente